



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03538 DEL DEP. ASCARI ED ALTRI (res. n. 359 del 03 ottobre 2024)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale il deputato interrogante, traendo spunto dall'esclusione delle associazioni di tutela dei diritti delle donne, costitutesi parte civile, dal processo penale contro Filippo Turetta, solleva specifici quesiti in ordine ad iniziative, anche normative, volte ad assicurare che le associazioni di tutela dei diritti delle donne possano partecipare attivamente ai processi penali, in qualità di parte civile, come forma di tutela collettiva, si rappresenta quanto segue.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 31 ottobre 2024, il Presidente della Corte di appello di Venezia, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso copia dell'ordinanza adottata all'udienza del 23/09/2024 dalla Corte di assise di Venezia, ove sono evidenziate le specifiche ragioni addotte a motivazione della pronuncia.

Invero, dalla lettura delle motivazioni dell'ordinanza emerge che l'esclusione delle associazioni rappresentative degli interessi lesi dal reato nonché degli enti territoriali, costituitisi parte civile, è stata determinata sia dalla ritenuta carenza dei requisiti formali che deve contenere la dichiarazione di costituzione di parte civile, indicati a pena di inammissibilità, dall'articolo 78 del codice di procedura penale, sia, per alcuni di essi, dalla carenza di legittimazione *ad causam* a costituirsi parte civile.

Queste le motivazioni della esclusione della parte civile dal processo, di

esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria investita del processo, nell'esercizio della propria funzione giurisdizionale, si osserva che il nostro sistema processuale penale consente pacificamente la costituzione di parte civile dei cd. enti esponenziali, anche non riconosciuti, nonché degli enti territoriali, rappresentativi di interessi lesi dal reato, che avanzino, *iure proprio*, la pretesa risarcitoria.

In particolare, il danno patrimoniale o non patrimoniale, che tali enti assumono di aver subito per effetto del reato, deve essere conseguenza immediata e diretta del reato e deve consistere nell'offesa all'interesse perseguito dall'ente e posto nello Statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione concreta, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente.

Ciò in quanto il danneggiato – cui ai sensi degli articoli 185 del codice penale e 74 del codice di procedura penale spetta il risarcimento e che si può, ma non si deve necessariamente, identificare con il soggetto passivo del reato in senso stretto – è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o all'omissione del soggetto attivo del reato.

La legittimazione all'azione civile nel processo penale, al pari della legittimazione ad agire nel processo civile, va ovviamente verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

È possibile, infatti, eccepire l'inammissibilità della costituzione di parte civile per la carenza di *legitimatio ad causam* ogniqualvolta risulti che il soggetto intenzionato ad esercitare l'azione civile nel processo penale non sia in realtà qualificabile come danneggiato dal reato per cui si procede.

Come pure la sanzione dell'inammissibilità è prevista in caso di carenza di *legitimatio ad litem* o di difetto dei requisiti formali dell'atto di costituzione o di inosservanza del prescritto termine di decadenza o per intervenuta sentenza di merito in sede civile.

Inoltre, al di fuori delle ipotesi tassativamente disciplinate dall'articolo 74

c.p.p. per la costituzione di parte civile e appena descritte e, in particolare, di un danno *iure proprio*, gli enti e le associazioni portatori di interessi superindividuali di particolare rilievo sociale possono intervenire nel processo penale non quali parti civili ma, a sostegno dell'accusa, ai sensi e nelle forme dell'articolo 91 dello stesso codice con poteri identici a quelli della persona offesa al cui consenso è subordinato l'esercizio dell'intervento stesso.

In definitiva, gli strumenti offerti dal sistema processuale penale alle associazioni, ivi comprese quelle che hanno come finalità statutarie la tutela dei diritti delle donne, per perseguire i nobili obiettivi anche all'interno del processo penale, rappresentano un rafforzato presidio posto a salvaguardia degli interessi superindividuali nonché a tutela degli enti medesimi.

La tutela di tali enti, infatti, rappresenta e consente una sorta di garantismo “sociale” nell'ambito del quale il processo non è più solo salvaguardia dell'individuo ma anche delle associazioni, riconosciute e non, che reclamano un accesso alla giustizia per la tutela dei propri interessi.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)